

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
X Legislatura
Delibera Num. 10 del 24/01/2018
Seduta Num. 3

Questo mercoledì 24 **del mese di** gennaio
dell' anno 2018 **si è riunito nella residenza di** Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Rainieri Fabio	Vicepresidente
2) Rancan Matteo	Consigliere Segretario
3) Torri Yuri	Consigliere Segretario
4) Foti Tommaso	Consigliere Questore
5) Pruccoli Giorgio	Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri

Proposta: UPA/2018/9 del 19/01/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 19/01/2018

Parere di regolarità amministrativa di Merito: DRAGHETTI LEONARDO espresso in data 22/01/2018

Responsabile del procedimento: RENATA PELLEGRINO

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia - Romagna) e, in particolare, l'art. 57, comma 2, in cui è previsto che "Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università e le Istituzioni scolastiche";
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n. 75 (Documento di pianificazione strategica 2018 - 2020 della Direzione generale - Assemblea legislativa), che indica:
 - nell'ambito della "Priorità politica" di "Consolidamento del sistema di pianificazione strategica integrato", l'"Obiettivo strategico 2018" di "Promozione legalità e sicurezza" (punto 1.8 dell'Allegato 1);
 - nell'ambito della "Priorità politica" di "Potenziare i processi partecipativi, di cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini", l'"Obiettivo strategico" di "Rafforzamento della progettazione in materia di (...) legalità" (punto 4.3 dell'Allegato 1);
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 febbraio 2017, n. 8 (Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2017 - 2019), attualmente in fase di aggiornamento;

Richiamati:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 29, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), ai sensi del quale "L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, altresì:

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,

anche in integrazione tra loro), ed in particolare l'art. 25, comma 1, lett. e), ai sensi del quale la Regione sostiene, anche mediante la concessione di finanziamenti, "l'educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità (...)";

- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), e segnatamente il Capo IV che disciplina le funzioni della Regione in materia di orientamento al lavoro e tirocini;

- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), ed in particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale la Regione "concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e "adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali";

- l'art. 7, secondo cui la Regione "promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazioni con enti pubblici (...) che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani; d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio";

- l'art. 11, ai sensi del quale la Regione "promuove le attività di formazione, d'informazione e sensibilizzazione" sui temi della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei confronti, tra l'altro, di dipendenti pubblici e della comunità regionale;

- l'art. 15, secondo cui la Regione promuove "iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione" anche all'interno dell'amministrazione regionale;

- l'art. 16, ai sensi del quale "La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per: b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime";

Preso atto dello Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (decreto rettorale n. 1203 del 13 dicembre

2011), ed in particolare il punto 3.3, lett. a), ai sensi del quale "L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche (...) con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali";

Considerato che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito: Parti) da tempo collaborano in ordine ai temi della legalità, con particolare riferimento - tra l'altro - al contrasto alle infiltrazioni criminose e alla corruzione nel settore degli appalti pubblici;

Rilevato che le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali, a consolidare una collaborazione finalizzata: a) alla realizzazione di attività e progetti congiunti di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale di una cultura condivisa della legalità e dell'etica, anche in rapporto con le giovani generazioni; b) alla promozione di attività di ricerca, studio e sviluppo della legalità in merito agli ambiti dei contratti pubblici a livello nazionale e internazionale, al contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione;

Considerato che il comune interesse pubblico all'affermazione della cultura della legalità può essere efficacemente perseguito attraverso la stipulazione di un accordo finalizzato a definire le attività e i progetti da attuarsi congiuntamente tra le Parti nelle materie sopra citate;

Considerato che la stipulazione dell'accordo in esame rafforza la collaborazione istituzionale in materia di legalità e partecipazione già in atto e cristallizzata nel "Protocollo d'intesa fra l'Assemblea legislativa regionale e ANCI Emilia - Romagna per la promozione della legalità e della partecipazione" (delibera dell'Ufficio di Presidenza 2 dicembre 2015, n. 104), attesa la convergenza di obiettivi e attività, da perseguire e realizzare anche in sinergia tra i diversi soggetti istituzionali, portatori di interessi pubblici comuni;

Ritenuto, per le finalità sopra precisate, di approvare lo "Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione di attività congiunte in materia di promozione della legalità" di cui all' Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto di demandare al Direttore Generale dell'Assemblea legislativa la stipulazione dell'Accordo in oggetto, anche apportando, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non

sostanziali allo Schema che si approva con la presente deliberazione;

Rilevato che all'attuazione dell'Accordo si provvederà con atti dirigenziali successivi, in cui saranno definiti, d'intesa tra le Parti progetti, iniziative e attività di studio e ricerca, nonché i relativi costi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità che esse hanno in comune;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di attivare una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, al fine di ideare, promuovere e realizzare attività congiunte di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale di una cultura ed in particolare a tutti i livelli delle amministrazioni, comprese le forme associative e consortili, condivisa della legalità e dell'etica, anche in rapporto con le giovani generazioni;

b) ai fini di cui alla precedente lettera, di approvare lo "Schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione di attività congiunte in materia di promozione della legalità" di cui all'Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) di demandare al Direttore Generale dell'Assemblea legislativa la stipulazione dell'Accordo di cui al punto precedente mediante sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, anche apportando eventuali modifiche formali e non sostanziali allo Schema che si approva con il presente provvedimento;

d) di dare atto che all'attuazione dell'Accordo si provvederà con atti dirigenziali successivi, in cui saranno definiti, d'intesa tra le Parti progetti, iniziative e attività di studio e ricerca, nonché i relativi costi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità che esse hanno in comune;

e) di dare atto che per il perseguimento degli obiettivi comuni e per la realizzazione delle attività congiunte, l'Assemblea legislativa potrà concedere contributi al Dipartimento secondo

quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2016 e nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e gestione del bilancio;

f) di demandare al dirigente competente l'attuazione dell'Accordo il cui Schema si approva con la presente deliberazione;

g) di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e della delibera di Giunta regionale n. 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi previsti.

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA'.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede in Bologna, V.le Aldo Moro, n. 50, CF 80062590379, rappresentata dal Dott. Leonardo Draghetti, Direttore Generale dell'Assemblea legislativa, nato a Sant'Agata Bolognese (BO), il 24/04/1965, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Assemblea legislativa;

e

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito: Dipartimento), con sede in Bologna, Via Zamboni, nn. 27/29, rappresentato dal Prof.

Viste

- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia - Romagna) e, in particolare, l'art. 57, comma 2;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza 21 settembre 2016, n. 60 (Documento di pianificazione strategica 2017 - 2019 della Direzione generale - Assemblea legislativa);
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 febbraio 2017, n. 8 (Approvazione degli obiettivi del Piano della performance per il triennio 2017 - 2019);
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza 11 ottobre 2017, n. 75 (Documento di pianificazione strategica 2018 - 2020 della Direzione generale - Assemblea legislativa);

Visti, altresì

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- l'art. 29, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea);

Richiamate

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in

integrazione tra loro), ed in particolare l'art. 25, comma 1, lett. e);

- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare il Capo IV, che disciplina le funzioni della Regione in materia di orientamento al lavoro e tirocini;

- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), ed in particolare gli artt. 1, 7, 11, 15 e 16;

Preso atto dello Statuto di Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (decreto rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011), ed in particolare il punto 3.3, lett. a), ai sensi del quale "L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche (...) con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali";

Considerato che l'Assemblea legislativa e il Dipartimento (di seguito: Parti) da tempo collaborano in ordine ai temi della legalità, con particolare riferimento - tra l'altro - al contrasto alle infiltrazioni criminose e alla corruzione nel settore degli appalti pubblici;

Rilevato che le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali, a consolidare una collaborazione finalizzata: a) alla realizzazione di attività e progetti congiunti di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale di una cultura condivisa della legalità e dell'etica, anche in rapporto con le giovani generazioni; b) alla promozione di attività di ricerca, studio e sviluppo della legalità in merito agli ambiti dei contratti pubblici a livello nazionale e internazionale, al contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione;

Sottolineato che il comune interesse pubblico all'affermazione della cultura della legalità può essere efficacemente perseguito attraverso la stipulazione del presente Accordo, finalizzato a definire le attività e i progetti da attuarsi congiuntamente tra le Parti nelle materie sopra citate;

Considerato che la stipulazione del presente accordo rafforza la collaborazione istituzionale in materia di legalità e partecipazione già in atto e cristallizzata nel "Protocollo d'intesa fra l'Assemblea legislativa regionale e ANCI Emilia - Romagna per la promozione della legalità e della partecipazione" (delibera dell'Ufficio di Presidenza 2 dicembre 2015, n. 104), attesa la convergenza di obiettivi e attività, da perseguire e realizzare anche in sinergia tra i diversi soggetti istituzionali, portatori di interessi pubblici comuni;

Tutto ciò premesso
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, in attuazione dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a collaborare per l'ideazione e la realizzazione di attività e progetti congiunti di sensibilizzazione, promozione e diffusione nel territorio regionale ed in particolare a tutti i livelli delle amministrazioni, comprese le forme associative e consortili, di una cultura condivisa della legalità e dell'etica, aventi ad oggetto tematiche attinenti al settore di istituzioni di diritto pubblico con particolare riferimento ai profili maggiormente rilevanti della disciplina, anche regolatoria, delle attività economiche, in considerazione del particolare interesse che le stesse rivestono per l'Assemblea.

Articolo 2

Attività specifiche

1. In attuazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a svolgere in collaborazione tra loro, con modalità che consentano una reciproca informazione e condivisione delle iniziative da porre in essere, le seguenti attività di interesse pubblico comune:
 - a) promuovere la diffusione della cultura della legalità, dell'etica e del contrasto ai fenomeni corruttivi in tutti i settori della vita economica locale, nazionale e internazionale, anche attraverso iniziative formative, seminari e convegni su materie pubblicistiche;
 - b) promuovere nella collettività la conoscenza ed il rispetto delle regole e la formazione di una cittadinanza attiva;
 - c) favorire la partecipazione di studentesse, studenti, docenti, dipendenti pubblici e amministratori della Regione a iniziative, conferenze e sedute dell'Assemblea legislativa e attività formative del Dipartimento sui temi in oggetto;
 - d) favorire attività di ricerca, studio e sviluppo della legalità in merito agli ambiti dei contratti pubblici a livello nazionale e internazionale, al contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione;
 - e) favorire lo svolgimento di tirocini, anche per studenti, presso l'Assemblea legislativa o presso altre amministrazioni.

Articolo 3

Modalità della collaborazione

1. Nell'ambito del presente Accordo, compete alle Parti proporre e concordare i progetti, le iniziative e le attività di studio e

ricerca da svolgere in collaborazione tra loro per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. All'organizzazione e alla realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività di studio e ricerca di cui al presente Accordo potranno partecipare altri soggetti istituzionali, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti, d'intesa tra loro, in relazione alle singole fattispecie.

Articolo 4

Attuazione dell'Accordo

1. All'attuazione del presente Accordo si provvederà con atti successivi, in cui saranno definiti, d'intesa tra le Parti progetti, iniziative e attività di studio e ricerca, nonché i relativi costi, nell'ambito delle attività specifiche di cui all'articolo 2.

2. Per il perseguimento degli obiettivi comuni di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, l'Assemblea legislativa può concedere contributi al Dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2016 e nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e gestione del bilancio.

3. L'ammontare degli eventuali costi e degli eventuali contributi erogati ai sensi dei punti precedenti saranno determinati con gli atti attuativi del presente Accordo in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e gestione del bilancio.

4. Qualora, per la realizzazione di attività e progetti, sia necessario procedere all'acquisizione di beni o servizi, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti, il Dipartimento si impegna a redigere una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti in attuazione del presente Accordo, ferma restando la facoltà dell'Assemblea legislativa di effettuare verifiche periodiche **in ordine allo stato di realizzazione di progetti e iniziative nonché delle relative spese sostenute.**

Articolo 5

Durata. Proroga e rinnovo

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato a seguito di accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice per la protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), e con le modalità definite nell'Allegato A) della "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento" (di seguito "Direttiva") approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 7 marzo 2012", è designato Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui l'Assemblea legislativa è Titolare, specificamente individuati negli atti attuativi di cui al presente Accordo.

2. I compiti e le funzioni conseguenti all'individuazione di cui al presente articolo, ai sensi del Codice e come specificato nel Paragrafo 4.1 della Direttiva, sono i seguenti:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando le misure di sicurezza minime ed idonee secondo quanto stabilito dal Codice, dall'Allegato B del Codice, dalle "Linee guida dell'Assemblea in materia di protezione dei dati personali" All. B) della delibera U.P. n. 29/2012 nonché dai Disciplinari tecnici adottati dal soggetto regionale competente;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro orale, anche tramite i propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice nonché trasmettere, con la massima tempestività le istanze che necessitano di risposta scritta al Responsabile del trattamento, per consentire a quest'ultimo di dar riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice, fornendo al Responsabile stesso la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;
- d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 della Direttiva e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'esplicito richiamo alle Linee guida dell'Assemblea in materia di protezione dei dati personali e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;

e) consentire al Titolare, fornendogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti o il Responsabile della sicurezza di cui rispettivamente ai paragrafi 3 e 5 della Direttiva tramite l'invio di specifici report a cadenza temporale e/o a richiesta (specificare cadenza temporale: ad esempio semestrale), in cui il responsabile esterno deve attestare:

- di aver adottato, relativamente all'incarico conferito, tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali nonché di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ed in particolare di aver adottato gli atti di individuazione degli incaricati secondo quanto indicato nella precedente lettera d)

- nel caso in cui il trattamento consista nella raccolta di dati personali, di aver predisposto l'informativa ex art. 13 del Codice, specificando le modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati.

Articolo 8

Proprietà intellettuale

1. La titolarità degli elaborati e dei materiali scientifici eventualmente sviluppati dal Dipartimento in esecuzione del presente Accordo nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettano al Dipartimento stesso, in conformità alla normativa vigente.

2. Resta fermo il diritto dell'Assemblea legislativa di utilizzare i detti elaborati e materiali, a titolo gratuito, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Accordo e in conformità ai propri fini istituzionali.

Articolo 9

Sottoscrizione e registrazione

1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

2. Il presente Accordo si compone di n. 6 fogli e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Bologna, lì

Per l'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna
il Direttore generale
Dott. Leonardo Draghetti

Per il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/9

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2018/9

IN FEDE

Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura

Delibera Num. 10 del 24/01/2018

Seduta Num. 3

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
